



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

REPUBBLICA
ITALIANA**ALLEGATO C**

alla D.A.G. n. 50 del 01/04/2016

Misura 11 agricoltura biologica del P.S.R. Puglia 2014-2020**Sottomisura 11.1 – Pagamenti per la conversione in metodi e
pratiche di agricoltura biologica****Sottomisura 11.2 – Pagamenti per il mantenimento di metodi e
pratiche di agricoltura biologica*****Bando per la presentazione delle domande di sostegno*****INDICE**

1. SOGGETTI BENEFICIARI	2
2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	2
3. TIPOLOGIA DI IMPEGNI	4
4. DURATA DEGLI IMPEGNI PER LE SOTTOMISURE 11.1 E 11.2	5
5. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELLE SOTTOMISURE 11.1 E 11.2	5
6. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	6
7. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI	9

1. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti Beneficiari previsti dalla Misura 11 Agricoltura Biologica del PSR Puglia 2014-2020 sono:

- Agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Reg. UE n. 1307/2013, come disciplinato dall'art.3 del DM n.6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell'art.1 comma 4 del DM n.1420 del 26/02/2015, verificati e validati dall'Organismo di Coordinamento Agea;
- Associazioni di agricoltori attivi.

Sono di seguito elencate le forme giuridiche ammissibili in riferimento alla tipologia di beneficiario riconosciute dall'art.29 del Reg. UE n.1305:

Tipo Beneficiario	Forma Giuridica
Agricoltori attivi	Imprenditore individuale agricolo (ditta individuale), Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria, Società di Persone, Società di Capitali
Agricoltori Associati:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizzazioni di Produttori e le loro Associazioni, riconosciute ai sensi della normativa vigente; 2. Gruppi definiti all'art. 3, c. 2, del Reg. (UE) n.1151/2012, compresi i Consorzi di Tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente; 3. Gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n.1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente; 4. Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro Consorzi; 5. Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I Requisiti di Ammissibilità applicabili a livello di Domanda di Sostegno sono correlati alla tipologia di adesione alla sottomisura 11.1 e 11.2, in qualità di Agricoltore Attivo Singolo o Associazione di Agricoltori.

2.1. Requisiti di Ammissibilità per Domanda di Sostegno dell'Agricoltore Attivo Singolo

I beneficiari devono possedere, alla data del 16 maggio 2016, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015;
- b) S.A.U. minima di 1 ettaro ~~accorpata~~;
- c) Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla circolare Agea n.120 del 01/03/2016.
- a) Per le forme di conduzione non in proprietà il titolo di conduzione dovrà avere una validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal 16/05/2016 al 15 Maggio 2017, con l'obbligo di presentazione delle successive DdP/Conferme annuali, come precisato ai successivi paragrafi 3 e 4;
- d) Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, come Impresa Attiva;
- e) Assoggettamento ai metodi di agricoltura biologica dell'intera superficie aziendale con apposita Notifica di Produzione Biologica all'OdC ed alla Regione Puglia rilasciata sul portale www.biologicopuglia.it alla sezione "**notifiche on line**";
- f) Le superfici aziendali investite a serre e serre tunnel dovranno essere indicate in Notifica di Produzione Biologica e condotte con metodi di Agricoltura Biologica, ma non potranno beneficiare dei premi corrispondenti alle colture praticate;

- g) Le superfici dichiarate in domanda devono essere mantenute in uno stato idoneo e soggette allo svolgimento di un'attività minima, come previsto dalla Circolare Agea n.425 del 29/09/2015 e s.m.i.;
- h) Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e demarcazione con altri regimi di sostegno come specificato nell'Allegato A " *Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2*"

Inoltre ai fini dell'adesione alla sottomisura 11.1 o 11.2, le superfici interessate dovranno avere i seguenti requisiti:

- i) **Per l'adesione alla sottomisura 11.1 Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica** - le particelle dichiarate in domanda non devono risultare in mantenimento (ai sensi del Reg. CE 834/2008 e s.m.i.), non devono aver mai usufruito dei premi della misura 214 Azione 1 del PSR 2007/2013 (o non devono risultare ammissibili dal bando 2015), non devono essere mai state notificate all'OdC a partire dal 1/01/2013;
- j) **Per l'adesione alla sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica** Le particelle dichiarate in domanda devono risultare in mantenimento.

In merito al termine "accorpata" di cui al requisito del precedente punto b), trattandosi di un refuso della scheda della misura 11, sarà oggetto di eliminazione con la prima procedura di modifica del PSR Puglia 2014-2020.

Relativamente ai requisiti di cui ai punti e) ed f) è consentito il loro possesso entro i termini del rilascio della domanda.

2.2. Requisiti di Ammissibilità per Domanda di Sostegno dell'Agricoltore Associato

Gli Agricoltori Associati beneficiari devono possedere, alla data del 16 maggio 2016, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) L'Associazione di Agricoltori Attivi, nelle forme giuridiche definite al precedente paragrafo 1, dovrà preesistere alla data del 16 Maggio 2016;
- b) Tra i singoli componenti dell'Associazione aderenti alla sottomisura dovrà sussistere un Accordo Collettivo (A.C.), secondo quanto previsto dall'allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020, con i seguenti requisiti minimi:
- i. Deve essere stipulato entro il 16 maggio 2016;
 - ii. l'A.C. deve aggregare un numero minimo di associati pari a due unità;
 - iii. l'A.C. deve aggregare una S.A.U. minima di 50 Ha ~~accorpata~~;
 - iv. l'A.C. deve avere una durata minima non inferiore a 7 anni;
 - v. l'A.C. deve definire vincoli di adesione tra i singoli componenti al fine di garantire la sussistenza dell'aggregazione nell'arco del periodo di impegno, ossia la compagine dell'A.C. non potrà ridursi, per i componenti, a meno di due aderenti nè potrà ridursi, per la S.A.U. aggregata, a meno di 50 Ha;
 - vi. l'A.C. deve definire i vincoli di comunicazione tra i singoli aderenti ed in particolare prevedere che i singoli aderenti dovranno comunicare eventuali variazioni relative a: titolarità dell'azienda, variazioni catastali, variazioni in termini di superfici assoggettate al controllo bio, eventuali provvedimenti sanzionatori da parte dell'OdC. Tali variazioni dovranno essere comunicate da parte del singolo aderente al legale rappresentante dell'Associazione di Agricoltori ed alla Regione Puglia. Tali comunicazioni dovranno essere fatte entro 30 gg dal verificarsi degli eventi suddetti;
 - vii. l'A.C. deve definire i servizi comuni attuati dall'associazione per i singoli componenti aderenti, quali per esempio: programmazione delle colture, assistenza tecnica agronomica e fitopatologica per la gestione dei cicli colturali, controlli di qualità, eventuale programmazione ed assistenza per le fasi di raccolta, post-raccolta e commercializzazione;
 - viii. disciplina delle eventuali sanzioni che l'Associazione degli Agricoltori aderente alla sottomisura potrà applicare ai singoli aderenti che non rispettino gli impegni previsti dall'A.C.;

- ix. altri dettagli rilevanti ai fini del mantenimento degli impegni e degli obiettivi della Misura 11 o collegamenti ad altre misure del PSR Puglia 2014-2020;
- x. l'A.C. deve essere sottoscritto dai singoli aderenti.

In merito al termine "accorpata" di cui al requisito del precedente punto iii, trattandosi di un refuso della scheda della misura 11, sarà oggetto di eliminazione con la prima procedura di modifica del PSR Puglia 2014-2020.

- c) L'Associazione che intende aderire al bando della sottomisura dovrà costituire/aggiornare il Fascicolo Aziendale dove viene riportata la Forma Giuridica risultante all'Anagrafe Tributaria (ai fini del controllo della Forma Giuridica ammissibile di cui al paragrafo 1);
- d) L'Associazione, che intende aderire al bando, se non già notificata, dovrà presentare Notifica di produzione biologica (sul portale www.biologicopuglia.it) con la relativa indicazione dell'attività svolta (produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione e/o intermediazione);
- e) I singoli agricoltori attivi che aderiscono all'A.C. dell'Associazione devono, a loro volta, possedere i requisiti soggettivi di cui al precedente punto 2.1.

3. TIPOLOGIA DI IMPEGNI

Gli impegni assunti sono correlati alla tipologia di adesione alla sottomisura, in qualità di Agricoltore Attivo Singolo o Associazione di Agricoltori.

3.1 Agricoltore Attivo Singolo

Gli impegni pertinenti delle sottomisure 11.1 e 11.2 sono i seguenti:

- a) Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della Domanda di Sostegno.
- b) Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno, secondo i dettagli indicati al successivo par. 4 "*Durata degli Impegni*".
- c) Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici (particelle) dichiarate in Domanda di Sostegno e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, con tolleranza massima fino al 20% della superficie assoggetta agli impegni con la DdS. In ogni caso l'eventuale sottrazione di superfici agli impegni dopo l'esecuzione di pagamenti relativi alla stessa superficie determina la restituzione degli importi già percepiti.
- d) Osservanza delle norme di produzione biologica previste dai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, secondo le procedure di controllo e certificazione svolte dagli OdC ed i relativi adempimenti documentali e di tecniche di produzione vegetale. Tale obbligo alla conduzione con metodo biologico è esteso anche alle superfici ampliate nel corso del periodo di impegno.
- e) Nel caso di cambio di conduzione di parte o dell'intera azienda ammessa agli aiuti ed aderente agli impegni, è consentito il cambio del beneficiario ed il nuovo conduttore deve subentrare agli obblighi ed agli impegni del beneficiario iniziale, secondo quanto indicato nell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2.*".
- f) Inoltre, i beneficiari degli aiuti previsti dalla Misura 11, come previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.150/2012 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari), dovranno avvalersi della consulenza di un professionista in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (rif. A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari).

3.2. Associazione di Agricoltori Attivi

Gli impegni pertinenti delle sottomisure 11.1 e 11.2 per le Associazioni di agricoltori attivi sono correlati al mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 2.2.

In particolare:

- a) Sussistenza dell'aggregazione minima di due aziende;
- b) Sussistenza dell'adesione all'Accordo Collettivo per ogni annualità successiva al primo anno, con la presentazione delle DdP/Conferma annuale come Agricoltore Associato (e l'indicazione

dell'Associazione a cui il singolo Agricoltore Attivo aderisce), secondo i dettagli indicati al successivo paragrafo 4 "Durata degli Impegni";

- c) Mantenimento dell'aggregazione minima di 50 Ha di S.A.U.;
- d) I singoli agricoltori attivi che aderiscono all'A.C. dell'Associazione devono, a loro volta, rispettare gli impegni di cui al punto 3.1.
- e) Obbligo, da parte del rappresentante legale dell'Associazione di Agricoltori di comunicare eventuali variazioni inerenti rispetto alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Gli impegni previsti, sia per gli Agricoltori singoli che Associati, saranno verificati nel corso dei controlli amministrativi ed in loco previsti dal Reg. (UE) n.809/2014 e saranno applicate le sanzioni definite in termini di riduzione graduale, esclusione o decadenza ai sensi dello stesso regolamento e del DM n.180/2015.

Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze viene definito con apposito provvedimento adottato con Delibera di Giunta Regionale, le cosiddette *Schede di Riduzione ed Esclusione*.

4. DURATA DEGLI IMPEGNI PER LE SOTTOMISURE 11.1 E 11.2

L'impegno della sottomisura 11.1 è di 2 o 3 anni in funzione della coltura in atto, 2 anni per le superfici destinate alle colture annuali e 3 anni per le superfici destinate alle colture arboree.

Successivamente, il beneficiario deve obbligatoriamente passare nella fase di mantenimento (sottomisura 11.2) per una durata residua necessaria a completare il quinquennio.

Pertanto, alla conclusione del periodo di impegno per la sottomisura 11.1 il beneficiario dovrà presentare Domanda di Pagamento/Conferma Impegni per la sottomisura 11.2 per il residuo periodo di impegno quinquennale.

La non prosecuzione dell'impegno nella fase di mantenimento comporterà la decadenza della domanda e la restituzione dei premi percepiti.

L'impegno della sottomisura 11.2 è di 5 anni.

Tuttavia, la Regione Puglia potrà prevedere l'estensione annuale dell'impegno al termine del periodo di mantenimento e, comunque, dopo i primi 5 anni di impegno fino ad arrivare massimo ad una durata complessiva di 7 anni, in funzione dell'andamento della spesa di attuazione del PSR 2014-2020.

5. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELLE SOTTOMISURE 11.1 E 11.2

I criteri di selezione sono definiti sulla base dei principi riportati nella scheda della Misura 11, ed è prevista la loro applicazione unicamente in caso di insufficienza di fondi del bando rispetto alla numerosità delle domande di sostegno ed al montante delle richieste di aiuto.

In tal caso saranno applicati i seguenti punteggi previsti dai Criteri di Selezione approvati nel corso del Comitato di Sorveglianza del 16 marzo 2016:

Requisiti	punti
Agricoltore attivo che si associa con altri	30
Azienda con un unico corpo aziendale	10
Aree della Rete "Natura 2000"	30
Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	30
Punteggio massimo totale	100

In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale, il punteggio sarà attribuito in maniera proporzionale.

A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano superfici oggetto di intervento più estese.

Non è previsto un punteggio per l'accesso agli aiuti della misura.

6. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti delle sottomisure 11.1 e 11.2, e le modalità di presentazione delle DdS, sono differenziate in base alla tipologia del soggetto richiedente gli aiuti, in qualità di Agricoltore Attivo Singolo o Associazione di Agricoltori.

La gestione delle DdS si articola nelle fasi di seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A *"Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2"*:

6.1. Presentazione della Notifica on-line.

La presentazione di prima notifica di produzione biologica o di una eventuale notifica di variazione, ove pertinente, rappresenta un prerequisito per l'adesione alle sottomisure 11.1 e 11.2.

Tali notifiche devono essere compilate e rilasciate sul portale regionale www.biologicopuglia.it alla sezione "Notifiche on line" entro e non oltre il 16 maggio 2016 e dovranno riportare l'intera S.A.U. aziendale assoggettata a regime di agricoltura biologica.

Le modalità procedurali specifiche per l'accesso al portale www.biologicopuglia.it e per l'esecuzione delle operazioni finalizzate alla compilazione, stampa e rilascio della Notifica, sono disciplinate dalla D.D.S.A. n. 403 del 08/08/2013 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 129 del 03/10/2013), nonché dal *"Manuale Utente Operatore Agricoltura Biologica"* scaricabile dallo stesso portale, al quale si rimanda.

6.2. Stipula dell'Accordo Collettivo (A.C.) - Associazioni di Agricoltori

Per la casistica di adesione alle sottomisure 11.1 e 11.2, come Associazioni di Agricoltori, un altro prerequisito è rappresentato dalla stipula, tra i singoli aderenti alla sottomisura entro la data del 16 Maggio 2016, di un Accordo Collettivo contenente i seguenti requisiti minimi:

- a) Numero minimo di aderenti: due aziende;
- b) Superficie agricola utilizzata (SAU aggregata) di almeno 50 ettari;
- c) Sussistenza dell'adesione all'Accordo Collettivo e relativa durata;
- d) Rispetto dei vincoli e delle limitazioni previste dall'Accordo Collettivo stipulato;
- e) Obbligo di presentazione della DdP/Conferma annuale degli impegni assunti con la DdS secondo i dettagli indicati al precedente paragrafo 4 *"Durata degli Impegni"*;
- f) I singoli agricoltori attivi che aderiscono all'A.C. dell'Associazione devono, a loro volta, rispettare gli impegni di cui al precedente paragrafo 3.1.

Gli impegni previsti, sia per gli Agricoltori singoli che Associati, saranno verificati nel corso dei controlli amministrativi ed in loco previsti dal Reg. (UE) n.809/2014 e saranno applicate le sanzioni definite in termini di riduzione graduale, esclusione o decadenza ai sensi dello stesso regolamento e del DM n.180/2015.

6.3. Domanda di Sostegno

6.3.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda di sostegno (DdS) sul portale SIAN

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i termini precisati nel precedente Allegato A *"Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2"*.

In fase di compilazione delle DdS l'operatore dovrà indicare la modalità di partecipazione al bando come Agricoltore Attivo singolo o come Agricoltore Attivo aderente ad un Accordo Collettivo, in quest'ultimo caso andranno indicati gli estremi dell'Associazione di Agricoltori (CUAA e/o denominazione).

La DdS è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della specifica sottomisura.

Il possesso dei requisiti previsti dal bando deve sussistere alla data del 16 maggio 2016.

Il possesso dei requisiti di accesso alla specifica sottomisura (11.1 e/o 11.2) e le condizioni che determinano l'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione, saranno verificati in fase di istruttoria della DdS, sul portale www.sian.it.

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della DdS, insieme al titolare della domanda di aiuto, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta l'esclusione dall'elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo punto 6.5, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2, che non hanno impegni in corso derivanti dai precedenti bandi della Misura 214 azione 1 del PSR Puglia 2007-2013, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la sottomisura 11.1 e/o 11.2, in base ai requisiti delle superfici interessate, come indicato ai punti i) e j) del precedente paragrafo 2.1.

I beneficiari con impegni in corso derivanti dai precedenti bandi della Misura 214/1 del PSR Puglia 2007-2013, in possesso di superfici che non hanno mai usufruito dei premi della misura 214 Azione 1 Agricoltura Biologica del PSR 2007/2013 e che non sono mai state notificate all'Organismo di Controllo a partire dal 1 gennaio 2013, potranno presentare:

- una DdP/conferma impegno 2016 con adesione alla sottomisura 11.2, secondo quanto previsto dall'Allegato B *"Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinamento provenienti dalla misura 214 azione 1 Agricoltura Biologica del P.S.R. PUGLIA 2007-2013 – Sottomisura 11.2"*;
- una DdS annualità 2016 con adesione alla sottomisura 11.1 o 11.2, per le nuove superfici, in base ai requisiti delle stesse superfici interessate, come indicato ai punti i) e j) del precedente paragrafo 2.1.

6.4. Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e priorità previste dai Criteri di Selezione

Concluse le fasi di rilascio delle DdS, vengono elaborati i dati relativi agli importi complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle richieste rispetto alla dotazione finanziaria del bando.

In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle domande di sostegno presentate, vengono ulteriormente implementati ed elaborati controlli automatizzati specifici, nell'ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN, finalizzati alla elaborazione dei punteggi e delle priorità previste dai criteri di selezione.

6.5. Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo i Criteri di Selezione previsti dal bando

Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 6.4, la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti.

Tali elenchi saranno distinti per singola sottomisura e formulati quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con inserimento del punteggio derivante dai criteri di selezione riportati al precedente paragrafo 5.

Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l'allegato elenco, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.

La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

Tale provvedimento disciplinerà, inoltre, le modalità di gestione della documentazione cartacea: DdS, eventuale documentazione tecnico-amministrativa, copia dell'A.C. per le forme di adesione come Agricoltori Associati.

6.6. Controlli di Ammissibilità

I controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, eseguiti con procedure di istruttoria automatizzata, che vengono implementate secondo specifiche tecniche predefinite e concordate tra la Regione Puglia e dall'OP Agea.

Per gli Agricoltori Attivi Singoli, le suddette operazioni riguardano la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle DdS di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2.1.

Per gli Agricoltori Attivi Associati aderenti ad un A.C., le suddette operazioni, riguardano la verifica dei requisiti di ammissibilità delle DdS dei precedenti paragrafi 1, 2.1 e 2.2.

6.6.1. Istruttoria automatizzata

Le procedure di istruttoria automatizzata sono finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle DdP di cui al precedente paragrafo 2.

Tali controlli di ammissibilità riguardano tutte le DdS rilasciate per le sottomisure 11.1 e 11.2.

Nel corso di esecuzione di quest'ultima fase, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione probante il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che:

- non è possibile verificare con i controlli automatizzati;
- a seguito dei controlli automatizzati sono risultati negativi.

6.6.2. Valutazione esiti dei controlli - DdS Agricoltori Attivi:

In termini generali, il flusso procedurale di gestione delle domande di sostegno procede in modo differenziato in funzione dell'esito dei suddetti controlli:

- **Esiti completamente Positivi** → comunicazione al beneficiario dell'ammissibilità della DdS → la DdS ha validità di DdP → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti della sottomisura, secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea;
- **Esiti parzialmente positivi** → vengono disposti eventuali controlli amministrativi supplementari → comunicazione al beneficiario dell'ammissibilità della DdS → la DdS ha validità di DdP → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti della sottomisura, secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea;
- **Esiti Negativi** → si procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della DdS. Il beneficiario potrà eventualmente controdedurre secondo quanto specificato nell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2*"

6.6.3. Valutazione esiti dei controlli - DdS Agricoltori Associati:

Nel caso specifico di tali controlli, relativi alla sussistenza dei requisiti delle DdS dei singoli aderenti all'Associazione, gli esiti sono così classificati:

- **Esiti completamente Positivi**, ossia le DdS dei singoli aderenti all'Associazione superano tutti i controlli di ammissibilità (Requisiti soggettivi, Requisiti aziendali, Assoggettamento BIO intera SAU, Notifica di Produzione BIO, Conformità Accordo Collettivo, ecc.) → Ammissibilità della forma di partecipazione di Agricoltore Attivo → concessione degli aiuti della sottomisura ai singoli aderenti all'Associazione (premio per Agricoltore Associato) → pagamento importi delle DdS dei singoli aderenti all'Associazione con gli importi previsti per la specifica sottomisura e per gli Agricoltori Associati.
- **Esiti parzialmente Positivi**, ossia solo un numero $X < N$ di DdS dei singoli aderenti all'Associazione superano tutti i controlli di ammissibilità (Requisiti soggettivi, Requisiti aziendali, Assoggettamento BIO intera SAU, Notifica di Produzione BIO, ecc.) senza inficiare i requisiti minimi (almeno due aderenti all'A.C. e almeno 50Ha) → Ammissibilità della forma di partecipazione di Agricoltore Attivo → concessione degli aiuti ai singoli aderenti all'Associazione (premio per Agricoltore Associato) → pagamento importi delle DdS dei singoli aderenti all'Associazione con gli importi previsti per la specifica sottomisura e per gli Agricoltori Associati.
- **Esiti completamente Negativi**, ossia solo un numero $Y \leq N$ DdS dei singoli aderenti all'Associazione non superano tutti i controlli di ammissibilità (Requisiti soggettivi, Requisiti aziendali, Assoggettamento BIO intera SAU, Notifica di Produzione BIO, Conformità Accordo Collettivo, ecc.) → Non Ammissibilità della forma di partecipazione di Agricoltore Attivo → nessun pagamento degli importi previste per le forme aggregate → pagamento degli importi previsti per gli agricoltori singoli delle singole DdS ritenute ammissibili.

6.7. Comunicazioni di Ammissibilità

Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva elenchi distinti per singola sottomisura, riportanti:

- le domande di sostegno ammissibili;
- le domande di sostegno non ammissibili;
- gli adempimenti conseguenti.

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte dell'U.P.A. competente tramite PEC/raccomandata A.R., specificandone le motivazioni.

In caso di ridotta disponibilità finanziaria del bando rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili, tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti della sottomisura, elaborata sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, con l'indicazione delle DdS finanziate e delle DdS non finanziate.

La gestione delle DdS e DdP, nonché i controlli e le attività istruttorie, saranno disciplinate con l'adozione di appositi *Manuali delle Procedure e dei Controlli*, emessi di concerto con l'OP Agea.

7. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

7.1. Gestione delle domande di pagamento

A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente punto 6.7 (graduatoria delle domande ammissibili al pagamento degli aiuti delle singole sottomisure), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

7.2. Liquidazione degli aiuti

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, in seguito alla conclusione delle operazioni istruttorie delle domande di pagamento, procede all'elaborazione degli elenchi di liquidazione secondo le procedure fissate dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

I suddetti elenchi di liquidazione vengono trasmessi all'OP Agea, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari.